

	<p>GRUPPO ENEL</p> <p>CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI CONSULENZA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN MATERIA DI AFFARI ISTITUZIONALI, REGOLATORI, BUSINESS DEVELOPMENT E MERGER & ACQUISITION</p> <p>ITALIA</p>	<p>Pag.1 di 34</p>
---	---	--------------------

SOMMARIO

1. AMBITO DI APPLICAZIONE.	2
2. DEFINIZIONI.	2
3. FORMALIZZAZIONE.	2
4. INTERPRETAZIONE E GERARCHIA.	3
5. OBBLIGHI A CARICO DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO.	3
6. PERSONALE ADDETTO ALL'ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' - GRUPPO DI LAVORO.	4
7. DURATA CONTRATTUALE – TERMINI CONTRATTUALI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.	4
8. CONDIZIONI ECONOMICHE (IMPORTO E PREZZI CONTRATTUALI).	4
9. FATTURAZIONE.	4
10. PAGAMENTI.	5
11. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.	7
12. TASSE.	7
13. CESSIONE DEL CREDITO.	8
14. PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE.	8
15. RISERVATEZZA.	9
16. ESECUZIONE.	12
17. LEGISLAZIONE ANTIMAFIA, SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO.	12
18. OBBLIGO DI ASSICURAZIONE DEL PROFESSIONISTA.	12
19. SOSPENSIONE, RECESSO E RISOLUZIONE.	13
20. COMUNICAZIONI.	14
21. NORMATIVA DI CONDOTTA ETICA.	15
22. GLOBAL COMPACT.	16
23. TUTELA DEI DATI PERSONALI.	17
24. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE.	18

1. AMBITO DI APPLICAZIONE.

1.1. Le presenti Condizioni Generali si applicano ai contratti per prestazioni professionali in materia di Affari Istituzionali, Regolatori, Business Development e Merger & Acquisition e servizi di consulenza (di seguito anche "Condizioni Generali") regolati dalla legge italiana e conclusi tra le società del Gruppo Enel (d'ora in avanti indicate anche come "ENEL") e un Prestatore (d'ora in avanti ENEL e Prestatore indicate anche come "Parti").

Le presenti Condizioni Generali si applicano, fatto salvo ogni altro diverso accordo in merito, tenendo conto del criterio di prevalenza stabilito al successivo articolo 4 – "Interpretazione e gerarchia".

1.2. Nella Lettera d'Ordine è indicata la pagina Web in cui sono rese disponibili le presenti Condizioni Generali e, per coloro i quali non abbiano accesso a detta pagina Web e che ne facciano richiesta, ne verrà inviata una copia in formato elettronico/cartaceo.

1.3. Qualunque eccezione alle presenti Condizioni Generali sia proposta dal Prestatore, sarà valida ed efficace solo se fatta per iscritto e accettata con la medesima forma da ENEL e sarà applicata unicamente al Contratto per il quale è stata proposta, restando esclusa la possibilità che l'eccezione possa essere estesa ad altri contratti in corso o che verranno eventualmente stipulati successivamente con il medesimo Prestatore.

2. DEFINIZIONI.

2.1. Nel presente documento si impiegano, tra le altre, le seguenti definizioni:

- **Contratto per prestazioni professionali in materia di Affari Istituzionali, Regolatori, Business Development e Merger & Acquisition" e servizi di consulenza (di seguito anche "Contratto"):** Contratto a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive, il cui oggetto e gli altri elementi contrattuali sono indicati nella Lettera d'Ordine, stipulato tra Enel ed il Prestatore e costituito dall'insieme inscindibile di documenti contrattuali, di seguito indicati, che regolano per iscritto gli obblighi delle Parti e ne stabiliscono la disciplina:
 1. **Lettera d'ordine:** il documento che contiene i dati identificativi delle Parti, specifica l'oggetto del Contratto, stabilisce la vigenza dello stesso e contiene specifiche disposizioni di natura economica, amministrativa e normativa ed in cui sono elencati e richiamati tutti i documenti che compongono il Contratto.
 2. **Documenti tecnico-economici:** documenti di natura tecnica/economica relativi allo specifico Contratto.
 3. **Condizioni Generali:** il presente documento.
- **Prestatore:** Persona fisica o giuridica, singola o associata, con cui Enel stipula contratti di prestazioni professionali in materia di Affari Istituzionali, Regolatori, Business Development e Merger & Acquisition" e di consulenza.
- **Firma Elettronica:** Sistema di accreditamento che, laddove applicabile e in accordo con la legislazione vigente di ogni singolo Paese, permette di verificare l'identità delle persone con lo stesso valore della firma autografa e di autenticare le comunicazioni generate da chi firma, nonché di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.
- **Tributi:** Ogni imposta, tassa, o qualunque altro tributo in generale, stabilito dalle competenti Autorità/legislazioni locali, applicabili al singolo Contratto in base alle vigenti disposizioni.

3. FORMALIZZAZIONE.

3.1. La stipula del Contratto avviene mediante sottoscrizione delle Parti. Con la sottoscrizione del Contratto – che può avvenire anche con Firma Elettronica - il Prestatore dichiara la propria integrale ed incondizionata accettazione dello stesso.

3.2. In caso di accordi che ENEL stipula con il Prestatore a beneficio di due o più società del Gruppo ENEL, il Contratto si formalizzerà tra la singola società del Gruppo ENEL che riceve il servizio e il Prestatore o sue filiali o sue imprese associate o sue stabili organizzazioni aventi sede nello stesso Paese di stabilimento della società del Gruppo ENEL.

4. INTERPRETAZIONE E GERARCHIA.

4.1. In caso di difformità o incompatibilità tra i documenti del Contratto, la prevalenza è determinata dall'ordine progressivo di seguito indicato:

- 1. Lettera d'ordine;**
- 2. Documenti tecnico-economici** (es. Capitolato Tecnico, Elenco Compensi o Elenco dei Prezzi, eventuali ulteriori documenti);
- 3. Condizioni Generali.**

4.2. In caso di contrasto tra i documenti del Contratto e le norme di carattere imperativo della legislazione applicabile al singolo Contratto, prevarranno queste ultime.

4.3. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 24 "Legge Applicabile e Foro Competente" del presente documento, qualora dovessero sorgere dubbi e/o discordanze relativamente all'interpretazione ed esecuzione del Contratto, queste verranno risolte dalle Parti prioritariamente in via amichevole, in conformità alla loro comune intenzione, tenendo a mente l'oggetto e le finalità del Contratto, e le disposizioni applicabili al Contratto stesso.

4.4. Nel caso in cui qualcuna delle disposizioni del Contratto venga dichiarata invalida, detta invalidità non si estenderà alle restanti disposizioni che possano essere eseguite anche senza la disposizione invalida.

5. OBBLIGHI A CARICO DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO.

5.1 Generalità

5.1.1. Il Prestatore sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative e osservare tutti i regolamenti, le norme e le prescrizioni delle competenti Autorità applicabili al Contratto.

5.1.2. Con la sottoscrizione del Contratto, il Prestatore si obbliga - per l'intero periodo di durata - ad eseguire i servizi che ne costituiscono l'oggetto con propri mezzi, strutture e risorse e con la migliore diligenza professionale e le tecnologie disponibili e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto stesso, avvalendosi di personale qualificato ed idoneo per l'espletamento delle attività cui è impiegato.

Il Prestatore inoltre, si impegna a sottoscrivere, contestualmente al presente Contratto, la "lettera anti-corruzione" (il cui facsimile è riportato nell'Allegato n. 1).

5.1.3. E' a totale carico del Prestatore tutto quanto necessario all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.

5.2 Obblighi del Prestatore in tema di salute e sicurezza dei lavoratori

5.2.1. Il Prestatore si obbliga al rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza dei lavoratori.

Inoltre egli è l'unico responsabile dell'operato del personale da lui dipendente e comunque a qualunque titolo impiegato nell'esecuzione del Contratto.

5.2.2. Il Prestatore, per tutta la durata del Contratto, si obbliga, per tutto il personale impiegato a vario titolo nell'esecuzione del Contratto, a:

- stipulare o a far stipulare le assicurazioni di legge per il personale dipendente;
- dimostrare all'Enel, ogni qualvolta lo richieda, di aver adempiuto correttamente alle disposizioni legislative in materia contributiva e retributiva relativamente al personale occupato nel contratto (esibendo e trasmettendo copia del Libro Unico, copia dei versamenti effettuati, etc);
- consentire l'identificazione del personale incaricato all'espletamento delle attività in caso di effettuazione dei controlli previsti dal Contratto e/o dalla legge.

ENEL si riserva di effettuare verifiche in qualsiasi momento, al fine di accertare l'adempimento dei succitati obblighi.

6. PERSONALE ADDETTO ALL'ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' - GRUPPO DI LAVORO.

6.1. Fatta salva l'applicazione di quanto previsto al precedente articolo 5 "OBBLIGHI A CARICO DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO" il Prestatore si impegna a dedicare un apposito gruppo di lavoro i cui componenti vengono individuati e selezionati per le loro specifiche capacità e competenze in materia.

Detto gruppo di lavoro dovrà adoperarsi affinché i servizi siano eseguiti in conformità alle previsioni contrattuali e dovrà osservare tutte le indicazioni fornite da ENEL in proposito.

7. DURATA CONTRATTUALE – TERMINI CONTRATTUALI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.

7.1. La durata del Contratto ed eventuali termini contrattuali di esecuzione delle prestazioni sono definiti nella Lettera d'Ordine.

8. CONDIZIONI ECONOMICHE (IMPORTO E PREZZI CONTRATTUALI).

8.1. Il prezzo del Contratto rappresenta la controprestazione convenuta per l'acquisizione dei servizi ed include tutto ciò che è necessario all'esatta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto stesso, fatte salve le prestazioni e le voci che siano state espressamente escluse e le tasse previste dalle disposizioni di legge applicabili.

8.2. Il Prestatore riconosce i prezzi contrattuali come fissi ed invariabili per tutta la durata del presente Contratto e come pienamente remunerativi dell'attività oggetto del Contratto stesso.

8.3. I prezzi verranno dettagliati nel Contratto con le modalità ivi previste.

9. FATTURAZIONE.

9.1. La fattura sarà valida ed ENEL potrà accettarla solo se conterrà tutti i dati previsti nel presente Contratto e dalla normativa applicabile e se le attività oggetto del Contratto stesso sono state eseguite correttamente.

Non verranno accettate né verranno prese in considerazione, ai fini del computo della data di ricezione, le fatture nelle quali manchi il numero del Contratto al quale le stesse si riferiscono.

Anche se il Contratto prevedesse che il pagamento delle fatture possa essere effettuato con diverse divise, la singola fattura potrà essere emessa in unica moneta.

9.2. ENEL restituirà al Prestatore le fatture che:

1. manchino di qualche dato o di dati obbligatori previsti dal presente Contratto e/o dalla legge;
2. contengano voci non autorizzate da ENEL;
3. riportino importi espressi in moneta diversa da quella stabilita nel Contratto.

In ogni caso ENEL motiverà la restituzione delle fatture. In tale caso la restituzione delle stesse annulla la data originaria della loro ricezione.

9.3. Il Prestatore, nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti nel presente Contratto, dopo aver ottenuto da ENEL la necessaria autorizzazione alla fatturazione (la fattura riporterà i dati riguardanti la quantità di quanto prestato e/o fornito a cui è commisurato il corrispettivo), emetterà le singole fatture.

Ricevuta l'autorizzazione alla fatturazione da parte di ENEL e in osservanza agli accordi contrattuali, il Prestatore invierà la fattura completa dei dati obbligatori previsti dalla normativa applicabile, attraverso i sistemi elettronici (es. EDI) che dovranno garantire l'autenticità e l'integrità del contenuto della fattura stessa.

Il Prestatore, nel rispetto della legislazione vigente sulla fatturazione elettronica, potrà inviare ad ENEL le fatture create in formato elettronico. Tale modalità garantisce l'integrità dei dati contenuti e l'attribuzione univoca del documento al soggetto emittente.

9.4. Nel caso di cui all'articolo 3.2, qualora il Prestatore utilizzi sue filiali o sue imprese associate o stabili organizzazioni nel Paese di stabilimento della Società del Gruppo ENEL, il servizio a favore della società del Gruppo ENEL, nonché la conseguente fatturazione dovranno essere effettuati direttamente dalle sue filiali o sue imprese

associate o sue stabili organizzazioni medesime aventi sede nello stesso Paese di stabilimento della società del Gruppo ENEL.

10. PAGAMENTI

10.1. Condizioni di pagamento.

10.1.1. Tutti i pagamenti saranno effettuati da ENEL con bonifico bancario, secondo le modalità e nei termini stabiliti nel Contratto.

A tal fine il Prestatore si obbliga a comunicare a ENEL i dati completi, relativi al proprio conto corrente.

Il Prestatore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente ad ENEL qualsiasi modifica dei propri dati anagrafici e fiscali (quali ad esempio: Partita IVA, indirizzo, denominazione aziendale, ecc.) o variazioni dell'assetto proprietario/societario.

La mancata comunicazione dei dati suindicati potrà comportare la sospensione dei pagamenti delle fatture riportanti dati non aggiornati.

Eccezionalmente, ENEL potrà ammettere altri mezzi di pagamento legittimi e validi, nel rispetto della legislazione applicabile al singolo Contratto.

10.1.2. Il pagamento del prezzo non presuppone che ENEL consideri adempiuto correttamente il Contratto da parte del Prestatore o che rinunci ai propri diritti ed alle relative azioni nei confronti dello stesso, riservandosi espressamente la facoltà di esercitarli, senza pregiudizio del pagamento effettuato.

10.1.3. ENEL potrà, nel rispetto della legge applicabile e nei casi e con le modalità previsti nel Contratto, trattenere e compensare i pagamenti ancora in sospeso verso il Prestatore, qualora gli stessi siano scaduti ed esigibili.

10.1.4. In caso di ritardo nel pagamento del prezzo, ove tale ritardo sia imputabile ad ENEL, sono dovuti interessi di mora, secondo quanto previsto nel Contratto ed in conformità alle disposizioni di legge applicabili.

10.1.5. ENEL si riserva comunque la facoltà di non dare corso ai pagamenti ove il Prestatore non dimostri l'esatto adempimento delle obbligazioni oggetto del Contratto e/o di essere in regola con gli adempimenti di legge, in particolare nei riguardi degli Enti interessati, della manodopera impiegata e dei terzi in genere e non adempia a quanto previsto nei successivi art. 10 "Tracciabilità dei flussi Finanziari".

10.1.6. E' esclusa la possibilità per l'Appaltatore di conferire a terzi mandati all'incasso o di ricorrere a qualsivoglia forma di delegazione di pagamento o comunque di disposizione del proprio credito.

10.2. Termini di pagamento.

10.2.1. La clausola di cui al punto A) si applica ai contratti che hanno ad oggetto attività affidate ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (c.d. Codice degli appalti) mentre la clausola di cui al punto B) si applica ai contratti che hanno ad oggetto attività affidate NON ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (c.d. Codice degli appalti).

A) Contratto di servizi (ai sensi del DLgs 163/2006)

10.2.2. Prima dell'emissione di ogni fattura il Prestatore dovrà richiedere all'Unità ENEL che gestisce il contratto il benestare alla fatturazione. Tale benestare verrà rilasciato previa esecuzione, da parte di ENEL, delle verifiche eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali.

10.2.3. Il pagamento delle fatture, a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato, con valuta fissa per il beneficiario, al terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 60 giorni fine mese dalla data ricezione delle fatture, a condizione che le fatture pervengano ad ENEL con gli estremi identificativi dell'autorizzazione alla fatturazione (benestare alla fattura). Nel caso in cui gli estremi identificativi dell'autorizzazione alla fatturazione non vengano inseriti nelle fatture, le stesse non verranno accettate né se ne terrà conto ai fini del computo della data di ricezione.

10.2.4. Qualora il giorno di pagamento, come sopra definito, coincida con un lunedì o un martedì, il pagamento sarà posticipato al mercoledì, se lavorativo; in caso contrario, il giorno di pagamento resta invariato.

10.2.5. In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine contrattuale, ove tale ritardo sia imputabile ad ENEL, sono dovuti al Prestatore interessi di mora, nella misura degli interessi legali determinati come nel seguito indicato:

1. Per il primo semestre dell'anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° gennaio di quell'anno;
2. Per il secondo semestre dell'anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° luglio di quell'anno.

Per l'applicazione dei tassi di cui ai precedenti punti 1. e 2. si farà riferimento a quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.

Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo al termine di pagamento stabilito dal Contratto.

10.2.6. Qualora il creditore dimostri di aver sostenuto costi per il recupero del credito, allo stesso spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di Euro 40 (quaranta/00 euro) a titolo di risarcimento del danno. E' fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi sopportati per il recupero del credito.

B) Contratto di servizi (non ai sensi del DLgs 163/2006)

10.2.7. Prima dell'emissione di ogni fattura il Prestatore dovrà richiedere all'Unità ENEL che gestisce il Contratto il benestare alla fatturazione. Tale benestare verrà rilasciato previa esecuzione, da parte di ENEL, delle verifiche eventualmente previste dalla legge o dal Contratto ai fini dell'accertamento della conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali.

10.2.8. Il pagamento delle fatture, a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato, con valuta fissa per il beneficiario, al terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 60 giorni fine mese dalla data ricezione delle fatture, qualora siano trasmesse tramite Web EDI, e di 90 giorni se le fatture sono trasmesse come file in formato PDF/TIFF, a condizione che le fatture pervengano ad ENEL con gli estremi identificativi dell'autorizzazione alla fatturazione (Benestare alla fattura). Nel caso in cui gli estremi identificativi dell'autorizzazione alla fatturazione non vengono riportati sulle fatture, le stesse non verranno accettate né se ne terrà conto ai fini del computo della data di ricezione.

10.2.9. Qualora il giorno di pagamento, come sopra definito, coincida con un lunedì o un martedì, il pagamento sarà posticipato al mercoledì, se lavorativo; in caso contrario, il giorno di pagamento resta invariato.

10.2.10. In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine contrattuale, ove tale ritardo sia imputabile ad ENEL, sono dovuti al Prestatore interessi di mora, nella misura degli interessi legali determinati come nel seguito indicato:

1. Per il primo semestre dell'anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° gennaio di quell'anno;
2. Per il secondo semestre dell'anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° luglio di quell'anno.

Per l'applicazione dei tassi di cui ai precedenti punti 1. e 2. si farà riferimento a quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.

Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo al termine di pagamento stabilito dal Contratto.

10.2.11. Qualora il creditore dimostri di aver sostenuto costi per il recupero del credito, allo stesso spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di Euro 40 (quaranta/00 euro) a titolo di risarcimento del danno. E' fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi sopportati per il recupero del credito.

11. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI¹.

11.1. Il Prestatore assume tutti gli obblighi di cui all'art.3, legge 13 agosto 2010, n.136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), così come modificata dal DL.12 novembre 2010, N. 187, convertito con Legge 17 dicembre 2010, N.217.

11.2. In particolare, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il Prestatore, i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati al Contratto devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva - fermo restando quanto previsto dal comma 5 del suddetto art.3 - al presente Contratto.

11.3. Inoltre, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto, nonché alla gestione dei suddetti finanziamenti devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del suddetto art.3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

11.4. Il Prestatore è tenuto a comunicare, alle Unità Amministrative competenti di Enel, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui sopra entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente Contratto, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

11.5. Analogamente e con le medesime modalità, il subcontraente tramite il Prestatore, è tenuto a comunicare all'Unità Enel che gestisce il Contratto i dati di cui sopra.

11.6. Il Prestatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, informa Enel e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

11.7. Il Prestatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti con i propri subcontraenti analogha clausola con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al suddetto art.3, legge 13 agosto 2010, n.136.

11.8. Nel caso di violazione, da parte del Prestatore, di uno solo degli obblighi previsti dall'art.3, legge 13 agosto 2010, n.136 o dal presente articolo, il Contratto si intenderà risolto di diritto immediatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 cod. civ..

11.9. Nel caso sia previsto, oltre al CIG (Codice Identificativo di Gara), il rilascio obbligatorio del Codice Unico di Progetto (CUP), Enel comunicherà detto codice al Prestatore che dovrà riportarlo su ciascuna relativa transazione.

12. TASSE.

12.1. ENEL, al momento del pagamento del corrispettivo per i servizi ricevuti, opererà sui pagamenti al Prestatore le eventuali ritenute alla fonte dovute a titolo di imposte, tasse e contributi (con valenza fiscale), in base alla legislazione vigente nel Paese di residenza del Prestatore e/o in base a qualsiasi altra legislazione applicabile al presente Contratto.

12.2. Le Parti si impegnano mutuamente ad adempiere tutti gli obblighi, a far fronte a tutti gli iter burocratici e a consegnare tutta la documentazione necessaria per il corretto pagamento dei tributi, comprese le ritenute e gli altri obblighi previsti dalla legge applicabile al Prestatore, rispettando gli iter previsti dalla legge stessa.

Allo stesso modo, le Parti si obbligano a cooperare per l'ottenimento delle esenzioni e degli altri benefici fiscali applicabili al Contratto. Qualora per mancanza di diligenza o per qualunque altra causa imputabile al Prestatore ENEL dovesse perdere l'opportunità di godere di un beneficio fiscale, questa potrà scontare l'importo del beneficio fiscale non goduto dal prezzo dovuto al Prestatore.

¹ La clausola si applica esclusivamente ai Contratti affidati ai sensi del Dlgs 163/2006 (Codice degli appalti pubblici).

Tutte le tasse, le imposte (ivi comprese le imposte di registro e di bollo), i diritti e gli oneri fiscali gravanti su quanto forma oggetto del Contratto sono a carico del Prestatore.

12.3. Nel caso in cui esista un accordo tra il Paese di residenza del Prestatore ed il Paese di residenza della Società del Gruppo ENEL, per evitare la doppia imposizione e qualora il Prestatore invochi l'applicazione di una delle disposizioni dell'accordo stesso, questi dovrà consegnare ad ENEL il certificato di residenza (o qualsiasi altra dichiarazione/attestazione necessaria ai fini dell'applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni) che attesti la residenza fiscale ai fini di quanto previsto nell'accordo in questione; ai fini della classificazione della tipologia di reddito nell'ambito della Convenzione contro le doppie imposizioni, si dovrà tener conto dell'orientamento interpretativo vigente nel Paese in cui ha sede la Società del Gruppo ENEL. Detto certificato ha, di norma, validità annuale a meno che la normativa del Paese in cui ha sede la Società del Gruppo ENEL stabilisca un termine inferiore. In ogni caso, alla scadenza della validità di ciascun certificato, il Prestatore dovrà consegnarne un altro in corso di validità.

13. CESSIONE DEL CREDITO.

13.1. La cessione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa esclusivamente nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti negli appositi albi di cui al D.lgs 1 settembre 1993, n. 385 e di Enel Factor S.p.A..

13.2. La notifica ad Enel dell'avvenuta cessione del credito derivante dal contratto deve essere sottoscritta tramite un certificato di firma digitale ed inviata tramite l'indirizzo PEC della società Enel interessata², non oltre 30 giorni prima del termine per il pagamento della fattura relativa al credito ceduto.

13.3. Resta inteso che Enel si riserva di non procedere al pagamento della fattura ceduta nel caso in cui il cessionario non risulti in possesso dei requisiti di cui al primo capoverso del presente articolo.

14. PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE.

14.1. Il Prestatore garantisce ENEL in ogni tempo e, se richiesto, è obbligato a dimostrare alla stessa mediante documentazione, il legittimo utilizzo dei marchi, dei brevetti di invenzione, dei modelli di utilità, dei disegni industriali o delle relative licenze su detti diritti così come la licenza obbligatoria per l'esercizio dell'attività, quando la stessa richieda un'autorizzazione speciale per l'adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto e che detti marchi e licenze non violino diritti di terzi.

Nel caso di licenze, queste dovranno risultare registrate presso gli Uffici competenti, riservandosi ENEL il diritto di richiedere al Prestatore la documentazione e/o eventuali attestazioni.

Le Parti convengono che, per quanto riguarda i prodotti di Enel, i campioni o le specifiche tecniche che vengono consegnati da Enel al Prestatore, al fine di eseguire il contratto, il Prestatore: (i) non può in alcun modo copiare, riprodurre, elaborare, tradurre, modificare, adattare, sviluppare, decompilare, smontare, ricorrere al reverse engineering (o, in ogni caso, effettuare operazioni destinate ad estrarre il codice sorgente) - in tutto o in parte - detti prodotti di Enel, campioni o specifiche tecniche, e (ii) garantiscono che i divieti di cui sopra siano rispettati anche dalle persone autorizzate coinvolte e da quelle che, eventualmente, potrebbero essere coinvolte nell'esecuzione del contratto da parte del Prestatore.

14.2. Il Prestatore è responsabile dell'ottenimento delle concessioni, dei permessi e delle autorizzazioni necessari dai titolari dei brevetti, dei modelli e dei relativi marchi di fabbrica, così come i diritti di proprietà intellettuale. E' a carico del Prestatore il pagamento dei diritti e dei compensi dovuti a tale titolo.

14.3. Il Prestatore manleva ENEL da qualunque responsabilità per le infrazioni ai diritti di proprietà industriale o intellettuale in cui questa possa incorrere e si obbliga a fare tutto quanto sia necessario per lasciare ENEL indenne rispetto ai reclami o citazioni in giudizio che possano esserle inoltrati e si obbliga inoltre a risarcire ENEL di tutti i danni e pregiudizi diretti o indiretti, derivanti dai reclami o dalle citazioni in giudizio.

Qualunque reclamo, giudiziale o stragiudiziale, diretto al Prestatore da terzi e relativo a diritti di proprietà industriale od intellettuale, dovrà essere immediatamente comunicato ad ENEL.

² Società del Gruppo Enel che stipula il contratto o in nome e per conto della quale questo è stipulato.

14.4. Appartengono ad ENEL tutti i documenti, i disegni, i piani, i programmi informatici, così come le relative copie, consegnati da ENEL al Prestatore per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, così come le invenzioni, i brevetti, i modelli di utilità e gli altri diritti di proprietà industriale necessari o che diventino necessari per l'esecuzione delle prestazioni sulla base delle documentazioni consegnate al Prestatore da ENEL. Il Prestatore dovrà utilizzarli esclusivamente ai fini dell'esecuzione del Contratto e dovrà restituirli alla conclusione dello stesso, mantenendo in ogni momento le precauzioni adeguate per il trattamento, utilizzo e trasmissione dell'informazione che garantiscano la sicurezza e la riservatezza, ai sensi del successivo art.15 "Riservatezza".

14.5. I diritti di proprietà intellettuale, la tecnologia e la metodologia derivanti dalle opere o dai servizi prestati dal Prestatore nell'esecuzione del Contratto, nonché le registrazioni create, sono di proprietà di ENEL, laddove il Prestatore non ha alcun diritto di aumentare il prezzo definito nel Contratto per tali opere o servizi.

14.6. I disegni, documenti, progetti, programmi informatici, e le copie degli stessi, e in generale qualsiasi risultato (e i diritti di proprietà industriale e intellettuale correlati, inclusi a titolo esemplificativo e non limitativo, domande di brevetto, brevetti in attesa di concessione, diritti su database, diritti d'autore, marchi commerciali, diritti legati a segreti commerciali e industriali e qualsiasi applicazione degli stessi su base mondiale, progetti e modelli software, know-how) generato dal Prestatore durante l'esecuzione del Contratto (i "Diritti di proprietà intellettuale acquisiti") saranno di proprietà esclusiva di ENEL, che diventerà altresì automaticamente il proprietario di qualsiasi lavoro in corso pertinente, generato di volta in volta durante l'esecuzione del Contratto. Le Parti riconoscono e accettano che i Diritti di proprietà intellettuale preesistenti di ciascuna Parte rimarranno di proprietà esclusiva di tale Parte, e la controparte non avrà alcun diritto in relazione agli stessi; per Diritti di proprietà intellettuale pregressi si intendono tutti i diritti di proprietà industriale e intellettuale presenti e futuri, inclusi a titolo esemplificativo e non limitativo domande di brevetto, brevetti in attesa di concessione, diritti su database, diritti d'autore, marchi commerciali, diritti legati a segreti commerciali e industriali e qualsiasi applicazione degli stessi su base mondiale, progetti e modelli software e know-how, appartenenti a ciascuna Parte prima della sottoscrizione del presente Contratto o acquisiti successivamente nel corso di progetti paralleli che esulano dall'ambito del presente Contratto. Pertanto, qualora il Prestatore debba utilizzare i propri Diritti di proprietà intellettuale preesistenti per l'esecuzione del presente contratto, eventuali Diritti di proprietà intellettuale acquisiti di proprietà di ENEL si limiteranno alle aggiunte (le "Aggiunte"), che costituiscono le parti aggiuntive (generate dal Prestatore nell'esecuzione del Contratto sulla base dei Diritti di proprietà intellettuale preesistenti) che non includono o comprendono in alcun modo nessuno dei suoi Diritti di proprietà intellettuale preesistenti. Le Parti accettano per iscritto l'elenco degli elementi che costituiscono Aggiunte precedentemente e/o entro 30 (trenta) giorni successivamente alla scadenza o allo scioglimento del Contratto.

14.7. La modalità di commercializzazione e di diffusione a terzi della tecnologia oggetto del Contratto ed i benefici che ne possano derivare sono disciplinati nel Contratto.

14.8. In caso di inosservanza, da parte del Prestatore, degli obblighi relativi alla proprietà industriale e intellettuale di cui al presente articolo, ENEL ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art 1456 c.c., fermo restando il diritto ad ogni azione ed al risarcimento dei danni subiti.

15. RISERVATEZZA.

15.1. Tutti gli elementi che Enel rende disponibili (verbalmente, per iscritto, in formato elettronico o in altre modalità) ai fini e/o durante l'esecuzione del contratto, così come i documenti, le informazioni, le conoscenze specifiche (indipendentemente da come siano stati raccolti, ottenuti o sviluppati in relazione al contratto) possono essere usati esclusivamente ai fini dell'esecuzione del contratto stesso e sono di natura confidenziale.

Questi non possono essere pubblicati o divulgati senza l'ottenimento di un'espressa autorizzazione scritta di Enel, eccetto nei casi in cui il Prestatore sia tenuto da un obbligo legale oppure quando lo richieda l'Autorità Pubblica o non sia legalmente opponibile il rifiuto.

Ulteriori informazioni potranno essere considerate come rese disponibili da Enel (e che il Prestatore non può divulgare).

Dette ulteriori informazioni comprendono tutte le possibili informazioni rese disponibili al Prestatore dai direttori, manager, impiegati o affiliati di Enel (e relativi direttori, manager, impiegati) che ne hanno avuto disponibilità o sono stati coinvolti in tale disponibilità ("Rappresentanti di Enel").

Ai fini del presente documento, si intende:

- con il termine Affiliato, qualsiasi società o azienda controllata da ENEL o da ENEL insieme ad altri, sino al momento in cui detto controllo esiste e durante il periodo in cui le informazioni sono rese disponibili;
- con il termine “controllo”, la capacità - diretta o indiretta - di indirizzare la strategia aziendale e tutti i casi in cui una qualsiasi società Enel possiede o detiene, sia direttamente che indirettamente, più del cinquanta per cento (50%) del capitale azionario o dei titoli a voto, oppure nei casi in cui ci siano altre partecipazioni in qualsiasi altra società per cui Enel può essere considerata il “controllore” di tale società.

Le informazioni che devono rimanere riservate comprendono anche ogni informazione che riguarda ENEL oppure i prodotti/campioni/specifiche tecniche di ENEL o dei Rappresentanti di ENEL, che potrebbero essere stati resi disponibili al Prestatore da ENEL o dai Rappresentanti di ENEL nel corso dell'esecuzione del Contratto.

Resta inteso che il Prestatore, senza l'autorizzazione per iscritto da parte di ENEL: (i) non può in alcuna maniera copiare, riprodurre, tradurre, modificare, adattare, sviluppare, smantellare, disaggregare, effettuare operazioni di reverse engineering (o comunque, qualsiasi operazione che ha lo scopo di estrarre i codici sorgenti) – sia integralmente che parzialmente – da tali prodotti/campioni/specifiche tecniche, e (ii) deve assicurare che i divieti descritti sopra siano rispettati anche dai “Rappresentanti del Prestatore”.

Questo divieto di divulgazione si applica anche alla documentazione economica, finanziaria, e tecnica, piani strategici, processi, brevetti, licenze o altre informazioni che una delle Parti abbiano fornito in merito alla esecuzione del Contratto.

Sono escluse dagli obblighi di riservatezza le seguenti informazioni:

- (a) informazioni che diventano generalmente disponibili al pubblico come conseguenza diretta o indiretta di una violazione degli obblighi di riservatezza;
- (b) informazioni che la Parte ricevente possa dimostrare di essere già in possesso prima di o al momento dell'inizio dell'esecuzione del Contratto;
- (c) informazioni che la Parte ricevente possa dimostrare di aver ricevuto da Terze Parti non soggette ad un accordo di riservatezza.

15.2. Oltre ad assicurare la completezza delle informazioni e dei dati, il Prestatore (i) deve limitare la divulgazione delle informazioni riservate esclusivamente ai Rappresentanti che hanno l'effettiva necessità di averle in virtù del loro coinvolgimento nella esecuzione del Contratto; (ii) obbligherà i Rappresentanti del Prestatore a rispettare strettamente gli obblighi di riservatezza descritti in questo articolo; (iii) sarà responsabile per qualsiasi azione o omissione da parte dei Rappresentanti del Prestatore che causi o provochi una violazione di tali obblighi di riservatezza.

Le informazioni acquisite e i dati acquisiti possono essere utilizzate/i esclusivamente ai fini dell'esecuzione delle attività contrattuali nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali (D. Lgs. 30/6/2003 n. 196). ENEL si riserva il diritto di intraprendere azioni legali per difendere i suoi interessi nel caso di una violazione dell'obbligo di riservatezza.

15.3. Il Prestatore è obbligato a creare e gestire dati logici e fisici – utilizzando le miglior tecniche e best practice internazionali disponibili idonei a garantire la protezione dei dati contro distruzione, manipolazione, accesso non autorizzato o riproduzione e, al termine di validità del Contratto, a restituire tutti i dati, documenti ed informazioni forniti/e da ENEL o comunque nel suo possesso per eseguire le attività, oltre a distruggere tutte le eventuali copie ed archivi, a meno che non abbia ricevuto contraria autorizzazione per iscritto da parte di ENEL.

15.4. Entrambe le Parti dovranno garantire l'assoluta non-divulgazione di informazioni durante l'esecuzione del Contratto e per un periodo di 5 anni dalla sua conclusione, tranne nei casi in cui non risulti necessario per l'esecuzione del Contratto o quando la divulgazione sia richiesta dalla Legge o da un'Autorità Pubblica. Nei casi in cui tale divulgazione sia necessaria, la Parte alla quale viene richiesto di divulgare informazioni riservate dovrà comunicare tale richiesta immediatamente all'altra Parte (ove legalmente possibile) in modo che essa possa intraprendere tutte le azioni necessarie per proteggere i suoi diritti. Le Parti divulgheranno solamente quelle informazioni che sono richieste dalla Legge e si impegneranno ad ottenere una dichiarazione per assicurare che coloro che ricevano tali informazioni le terranno riservate.

15.5. Se le informazioni di cui alla documentazione del o collegata al presente contratto sono definite da ENEL quali “strettamente riservate”, devono essere applicate le seguenti regole:

- La password per accedere ad eventuali sistemi di computer deve essere strettamente individuale, tenuta segreta e cambiata ogni 60 giorni;
- L'accesso ai sistemi informativi deve essere limitato agli strumenti di software/strumenti forniti specificamente per l'esecuzione delle attività necessarie;
- E' vietato utilizzare servizi di rete e attrezzi di collegamento per scopi non previsti dalle attività da svolgere;
- Le transazioni effettuate utilizzando sistemi informatici di ENEL non devono essere in violazione della legge locale applicabile;
- La postazione di lavoro utilizzata (sia fissa che mobile) non deve essere collegata a servizi Internet diversi da quelli forniti/autorizzati da ENEL e deve avere il software antivirus necessario. E' necessario prendere tutte le possibili contromisure per prevenire il diffondersi dei virus, malware ed altro software illecito che possa causare interruzioni di servizio o perdite di dati;
- Eventuali account di posta elettronica, archiviazione di file o piattaforma di comunicazione (compresi i social network) deve essere fornito o autorizzato in maniera esplicita da parte di ENEL;
- I dati sensibili devono essere archiviati, trasmessi o cancellati utilizzando un adeguato software di criptaggio;
- E' vietato apportare delle modifiche alla configurazione del sistema per evitare controlli di sicurezza.

15.6. Le Parti concorderanno per iscritto il contenuto, il mezzo di comunicazione e la data di pubblicazione di eventuali articoli di stampa, notizie o comunicati di qualsiasi tipo, che riguardino il Contratto o questioni/informazioni ad esso collegate.

15.7. La non-divulgazione non si applica alle informazioni che sono di dominio pubblico prima della conclusione del Contratto, o che diventano tali in qualsiasi momento successivo, se non è dovuto ad una violazione da parte di una delle due Parti degli obblighi di non-divulgazione.

15.8. Entrambe le Parti riconoscono e concordano che eventuali risarcimenti possano non essere un compenso sufficiente per le violazioni di cui al presente articolo e che la Parte che subisce tali violazioni avrà il diritto di cercare di ottenere un diverso o ulteriore rimedio o di prevenire un'eventuale violazione o minaccia di una tale violazione.

Questa forma di rimedio non sarà considerato l'unico possibile, ma in aggiunta a tutti gli altri diritti e rimedi a disposizione secondo la Legge applicabile.

In ogni caso di violazione degli obblighi di riservatezza, ENEL ha il diritto di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod.civ., oltre al diritto di intraprendere qualsiasi azione mirata all'ottenimento di un risarcimento per danni.

15.9. Con riferimento a quanto sopra, ENEL si riserva il diritto di operare verifiche periodiche, con un'attenzione particolare alle misure di sicurezza applicate nei casi in cui ci siano informazioni considerate e/o classificate da ENEL come riservate.

15.10. In qualsiasi momento, se richiesto da ENEL, il Prestatore dovrà riconsegnare o distruggere, o far riconsegnare o distruggere dai suoi Rappresentanti, tutte le copie di informazioni riservate in forma scritta o comunque tangibili in suo possesso o dei suoi Rappresentanti; inoltre, il Prestatore farà tutti gli sforzi ragionevoli o farà fare dai suoi Rappresentanti tutti gli sforzi ragionevoli, per riconsegnare o distruggere eventuali dati collegati, archiviati in formato elettronico, e darà conferma della distruzione di tali ad ENEL entro 15 (quindici) giorni della richiesta.

15.11. Ciascuna Parte riconosce e concorda che l'informazione riservata è e rimane proprietà esclusiva della Parte che la divulga e dei suoi Rappresentanti. Nessuna informazione contenuta in questo Contratto può essere intesa – a meno che non sia espressamente previsto ed indicato per iscritto – come concessione o conferimento di qualsiasi diritto di licenza, sia espressamente che implicitamente, o altro in merito ad un'eventuale proprietà intellettuale della Parte che divulga, quali a titolo esemplificativo ma non limitativo i diritti della Parte che divulga in termini di brevetti, copyright, invenzione, scoperta o miglioramento effettuato, concepito o acquisito, sia prima che dopo l'esecuzione del Contratto.

16. ESECUZIONE.

16.1. Il Prestatore si impegna, con oneri a proprio carico, a porre in essere tutte le misure necessarie ad assicurare la corretta esecuzione delle attività, in conformità alle previsioni contrattuali, ed ad osservare le indicazioni fornite da ENEL in proposito.

16.2. Il Prestatore si obbliga a nominare e comunicare ad Enel e a mantenere, durante tutta l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto, uno o più Rappresentanti con pieni poteri, al fine di garantire la corretta esecuzione del Contratto, che agiranno quali riferimento per qualunque aspetto legato al Contratto.

16.3. ENEL si impegna a fornire, su richiesta del Prestatore, tutti i dati necessari all'esecuzione delle attività oggetto del Contratto. Qualora i dati forniti da ENEL risultassero insufficienti o incompleti, il Prestatore si impegna a richiedere in tempo utile gli eventuali dati mancanti.

16.4. ENEL ha il diritto di controllare e verificare l'esatto adempimento da parte del Prestatore di tutte le obbligazioni contrattualmente assunte e di tutte le disposizioni impartite da ENEL stessa, nonché il corretto e tempestivo svolgimento da parte del Prestatore medesimo di tutte le attività necessarie per l'esecuzione a regola d'arte del Contratto, nei termini ed alle condizioni previsti nel Contratto stesso.

Ferma restando la facoltà di risolvere il Contratto, qualora all'esito dei suddetti controlli e verifiche, ENEL, in qualunque modo ed a suo insindacabile giudizio, dovesse accertare la sussistenza di inadempimenti - anche consistenti in errori o imprecisioni - nell'esatta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, il Prestatore dovrà porvi rimedio a sue spese e senza che ciò possa in alcun modo influire sull'eventuale programma cronologico o su eventuali altre scadenze contrattualmente fissate.

16.5. Qualora richiesto dalla documentazione contrattuale, il Prestatore si impegna a compilare e consegnare ad ENEL un rapporto volto a verificare l'andamento delle attività svolte.

ENEL si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di verificare il contenuto di detto rapporto al fine di accertare l'adempimento delle prestazioni in conformità alle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del Contratto.

16.6. Il Prestatore si farà carico di qualunque costo aggiuntivo e di ogni altra spesa che dovesse derivare dalle attività oggetto del Contratto per cause allo stesso imputabili.

17. LEGISLAZIONE ANTIMAFIA, SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO.

17.1. Il presente Contratto deve essere eseguito nel rispetto di tutti gli obblighi previsti dalle leggi in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

17.2. Non è ammesso il ricorso al subappalto.

17.3. L'inadempimento dei suddetti obblighi costituirà causa di risoluzione del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 cod. cv..

17.4. E' vietata, da parte del Prestatore, la cessione anche parziale del Contratto.

18. OBBLIGO DI ASSICURAZIONE DEL PROFESSIONISTA^{3 4}.

18.1. In conformità all'art. 5 del DPR 137/12, il professionista e' tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti a ENEL dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti da ENEL stessa.

Il professionista deve rendere noto a ENEL, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva mediante produzione di certificati assicurativi attestanti l'esistenza delle coperture assicurative (che dovranno riportare: gli estremi della polizza, la compagnia assicuratrice, l'attività dell'assicurato, il riferimento al Contratto ENEL, il periodo di efficacia, il regolare avvenuto pagamento dei relativi premi assicurativi, i massimali, le franchigie e gli scoperti e le principali esclusioni di garanzia).

³ Per Professionista è da intendere il Prestatore persona fisica.

⁴ La presente clausola si applica ai contratti con i professionisti che esercitano una «professione regolamentata», come definita dal DPR 137/2012, Capo I, art 1 lettera a). Per professione regolamentata si intende l'attività o l'insieme delle attività il cui esercizio e' consentito solo a seguito di iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità.

18.2. La polizza professionale dovrà avere una durata almeno pari alla durata dell'incarico.

A tal fine, il professionista dovrà, altresì, produrre idonea documentazione comprovante l'avvenuto rinnovo delle coperture assicurative eventualmente scadute ovvero i certificati assicurativi attestanti la sottoscrizione di coperture assicurative sostitutive nonché, tempestivamente, tutte le connesse quietanze di pagamento.

Resta inteso che l'esistenza, la validità e l'efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo costituiscono condizione essenziale di efficacia dell'incarico e, pertanto, qualora il professionista non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, ENEL potrà risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

19. SOSPENSIONE, RECESSO E RISOLUZIONE.

19.1. Sospensione

19.1.1. Se per qualunque causa ENEL ritenga necessario o sia obbligata a sospendere tutte o parte delle attività oggetto del Contratto, dovrà inviare apposita comunicazione scritta al Prestatore, precisandone la causa e la stima della durata.

Pertanto, a far data dal giorno indicato nella comunicazione, il Prestatore deve far cessare le attività oggetto di sospensione e tutte le altre obbligazioni a suo carico derivanti dalla legge applicabile e/o stabilite nel Contratto.

In tal caso, il Prestatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per i maggiori oneri connessi alla sospensione.

La ripresa delle attività deve essere comunicata da ENEL con congruo anticipo mediante una comunicazione scritta al Prestatore e la ripresa delle attività deve avvenire non oltre il giorno ivi stabilito.

Il Prestatore avrà diritto al pagamento, secondo quanto stabilito nel Contratto, delle attività già realizzate. Il pagamento delle attività che, al momento della notifica, siano in avanzato stato di esecuzione, verrà negoziato tra le Parti.

19.2. Recesso

19.2.1. ENEL, ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, può recedere dal Contratto in ogni momento e qualunque sia lo stato di avanzamento delle attività oggetto del Contratto. In particolare, ENEL può recedere dal Contratto ogniqualvolta sia in possesso di informazioni relative alla perdita dei requisiti di onorabilità da parte del Prestatore.

Il recesso deve essere manifestato con comunicazione sottoscritta munita di prova del ricevimento ed ha effetto dalla data di ricevimento della stessa. ENEL comunicherà quali attività dovranno essere completate e quali immediatamente interrotte. Le attività regolarmente eseguite fino alla data del recesso saranno compensate secondo i prezzi contrattuali. Per le attività interrotte e per quelle non eseguite, sarà corrisposto il rimborso delle spese documentate per gli impegni già assunti e non revocabili senza conseguenze economiche, ovvero l'ammontare documentato delle conseguenze stesse, se più vantaggioso per ENEL.

19.2.2. Anche in caso di recesso restano fermi gli obblighi di riservatezza di cui allo specifico articolo.

19.3. Clausola risolutiva espressa per causa imputabile al Prestatore

19.3.1. ENEL si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art 1456 nei seguenti casi :

- a) scioglimento, trasformazione, riduzione di capitale o in caso di variazioni di rilievo degli organi direttivi del Prestatore, qualora tali cambiamenti influiscano negativamente sull'esecuzione del Contratto o contravvengano a quanto previsto all'articolo 21 "Normativa di condotta etica".
- b) diminuzione della capacità finanziaria o della solvibilità economica che influisca sul normale e regolare adempimento degli obblighi del Prestatore.
- c) mancata esecuzione di tutto o di parte della prestazione affidata entro il termine/termini (anche parziali o intermedi) previsti in Contratto.
- d) mancato rispetto dei termini e delle condizioni definiti nel Contratto.

- e) impossibilità del Prestatore di ottenere in tempo utile i certificati e le omologazioni richiesti per la corretta esecuzione del Contratto relativi alle proprie attività nel corso di vigenza del Contratto.
- f) inadempimenti relativi alla proprietà intellettuale, alla riservatezza ed al trattamento dei dati personali, in conformità con la legge applicabile al contratto.
- g) accertamento, in qualunque momento successivo alla firma del Contratto, di falsità delle informazioni e delle dichiarazioni fornite dal Prestatore relative all'adempimento delle condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali.
- h) rifiuto del Prestatore di iniziare l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto.
- i) rifiuto del Prestatore di riprendere l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto di cui ENEL - per qualsivoglia ragione - abbia ordinato la sospensione, qualora ENEL stessa ne abbia ordinato la ripresa.
- j) compimento da parte del Prestatore di reiterati atti lesivi dell'immagine di ENEL.
- k) perdita dei requisiti di onorabilità da parte del Prestatore.
- l) qualora sia accertato, con sentenza passata in giudicato, che il Prestatore⁵ abbia commesso illeciti amministrativi e/o di uno o più reati previsti dal D.Lgs 231/2001.
- m) inadempimento degli obblighi del Prestatore in tema di salute e sicurezza dei lavoratori di cui al precedente art.5.2.

Nel caso in cui il Prestatore non informi ENEL delle situazioni sopra indicate e fatta salva la facoltà di quest'ultima di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti dovuti al Prestatore allo scopo di adempiere gli obblighi contratti con terzi e derivanti dalla mancata esecuzione del Contratto da parte dello stesso Prestatore.

19.3.2. Nelle ipotesi sopra descritte, ENEL potrà risolvere il Contratto a far data dalla comunicazione scritta – anche in forma elettronica laddove prevista nel Contratto - notificata al Prestatore o esigere l'adempimento dello stesso, salva la facoltà di richiedere il risarcimento di eventuali danni o pregiudizi subiti.

19.3.3. In tutti i casi che precedono, ENEL potrà, fatto salvo il suo diritto alla riscossione delle relative penali e/o all'esercizio della difesa in giudizio dei propri diritti per il risarcimento dei danni e pregiudizi, adottare le seguenti misure:

- a. sospendere i pagamenti ancora dovuti al Prestatore;
- b. escutere le garanzie economiche eventualmente prestate dal Prestatore.

20. COMUNICAZIONI.

20.1. Le comunicazioni tra le Parti dovranno avvenire per iscritto all'indirizzo, nei termini e con le modalità previste nella Lettera d'ordine.

Ove non diversamente previsto nella Lettera d'ordine, le comunicazioni del Prestatore ad Enel si intendono validamente eseguite solo se effettuate per iscritto alla persona individuata quale "Contract Manager".

20.2. ENEL si riserva il diritto di ricorrere a procedure elettroniche per lo scambio della documentazione relativa al Contratto.

20.3. Il Prestatore deve attenersi e dare pronta esecuzione ad ogni comunicazione ricevuta da ENEL, senza alcuna ulteriore formalità.

20.4. Il Prestatore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente ad ENEL qualsiasi modifica dei propri dati comunicati (quali ad esempio: Partita IVA, indirizzo, denominazione aziendale, ecc.), nonché tutte le variazioni dell'assetto proprietario/societario.

⁵ La Persona Giuridica.

21. NORMATIVA DI CONDOTTA ETICA.

21.1. Introduzione

21.1.1. Il Gruppo ENEL, nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice Etico, nel Piano Tolleranza Zero contro la corruzione, nella Policy sui Diritti Umani e nel Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs 231/2001, consultabili presso l'indirizzo

<http://www.enel.com/it-IT/governance/>.

Il Prestatore nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei rapporti con terzi si riferisce a principi equivalenti.

Il Prestatore dichiara di prendere atto degli impegni assunti da ENEL nel Codice Etico e dichiara di impegnarsi al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne; di parità di trattamento, di divieto di discriminazione, abusi e molestie; di libertà sindacale, di associazione e di rappresentanza, di lavoro forzato, di sicurezza e tutela ambientale, di condizioni igienico sanitarie nonché al rispetto delle vigenti condizioni normative, retributive, contributive, assicurative, fiscali e ciò con riferimento a tutti i lavoratori impiegati a qualsiasi titolo nell'esecuzione del contratto. Resta ben inteso che trovano applicazione le Convenzioni ILO o la normativa vigente nel Paese in cui le attività devono eseguirsi, se più restrittive.

In tale ambito, ENEL si riserva la facoltà di effettuare qualsiasi attività di controllo e monitoraggio tendente a verificare il rispetto delle obbligazioni di cui sopra da parte del Prestatore e di risolvere immediatamente il Contratto in caso di accertate violazioni delle suddette obbligazioni.

ENEL aderisce al Global Compact e in osservanza del decimo principio del GC intende perseguire il proprio impegno di lotta alla corruzione in ogni sua forma. Pertanto, ENEL proibisce il ricorso a qualsiasi promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito, in denaro o altra utilità, allo scopo di trarre un vantaggio nelle relazioni con i propri stakeholder e tale divieto è esteso a tutti i suoi dipendenti. Il Prestatore dichiara di prendere atto degli impegni assunti da ENEL e si obbliga a non ricorrere a nessuna promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito nell'esecuzione del presente Contratto nell'interesse di ENEL e/o a beneficio dei suoi dipendenti.

In caso di violazione di tali obblighi, ENEL si riserva il diritto di risolvere il Contratto e di richiedere al Prestatore il risarcimento dei danni.

21.2. Conflitto d'interesse

21.2.1. Nell'esecuzione del Contratto, il Prestatore si obbliga ad avere esclusivo riguardo agli interessi di ENEL garantendo che non sussistono situazioni che possano dar luogo all'insorgere di qualsivoglia conflitto d'interessi in relazione all'attività da eseguire.

Per tutta la durata del Contratto, il Prestatore si impegna ad adottare una condotta idonea ad evitare l'insorgere di conflitti di interesse. Qualora si determinasse una qualunque situazione idonea a generare un qualunque conflitto di interessi - ferma restando la facoltà di ENEL di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 cod.civ. – il Prestatore si impegna a darne prontamente comunicazione scritta ad ENEL e ad attenersi alle ragionevoli istruzioni di quest'ultima, che saranno dettate previa consultazione e valutazione delle esigenze motivatamente rappresentate dal Prestatore.

Il Prestatore si obbliga a rilasciare ad Enel la dichiarazione di cui all'Allegato n.2 o n. 3 al presente documento, debitamente sottoscritta.

21.3. Clausola aziendale di salute e sicurezza

21.3.1. In Enel la tutela della salute e della sicurezza e l'integrità psico-fisica delle persone non sono soltanto un obbligo legale ma una responsabilità morale verso i propri dipendenti e quelli dei propri Prestatori.

L'obiettivo che Enel vuole raggiungere è un ambiente di lavoro a "Zero Infortuni". In Enel nessun lavoro può essere svolto compromettendo la sicurezza. Per questo motivo, come stabilito nella Policy Stop Work, qualsiasi situazione a rischio o comportamento non sicuro dovrà comportare la sospensione dei lavori ed il ripristino delle condizioni di sicurezza.

Enel è fortemente e costantemente impegnata nel diffondere e consolidare la cultura della salute e della sicurezza, promuovendo una maggiore attenzione e consapevolezza dei rischi e incoraggiando l'adozione di comportamenti responsabili da parte di chi lavora con noi e per noi.

I principi di salute e sicurezza di Enel e della policy Stop Work sono consultabili sul sito Internet dell'Enel al seguente indirizzo:

<http://globalprocurement.enel.com/it-IT/documents/documentation/safety/>

I Prestatori, nello svolgimento delle attività d'impresa, sono tenuti ad adottare una condotta in linea con detti principi.

21.4. Dichiarazione ex parte speciale “D reati contro la personalità individuale”⁶

21.4.1. Il Prestatore, con riferimento agli obblighi previsti al precedente art. 21.1 “Introduzione” in tema di tutela dei diritti della personalità individuale, si impegna a sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato n. 4 o n. 5 al presente documento.

21.5. Dichiarazione riservatezza e norme per l'utilizzo dei sistemi informatici di Enel⁷

21.5.1. Il Prestatore si impegna al rispetto degli obblighi previsti nell'allegato n. 6 al presente documento. Si obbliga, altresì, a consegnare ad Enel le dichiarazioni di cui al medesimo allegato, debitamente sottoscritte.

22. GLOBAL COMPACT.

22.1. Il Prestatore si obbliga a fare proprio e a rispettare integralmente i Principi del Patto Mondiale, orientando ogni sua attività, eseguita da personale proprio al rispetto dei citati Principi.

22.2. I Principi del Patto Mondiale sono i seguenti:

a) DIRITTI UMANI.

Uno: Le imprese, dentro i propri ambiti, devono appoggiare e rispettare la protezione dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale.

Due: Le imprese devono assicurarsi di non essere complici di violazioni di diritti umani.

b) LAVORI.

Tre: Le imprese devono appoggiare la libertà di affiliazione ed il riconoscimento effettivo del diritto alla contrattazione collettiva.

Quattro: Le imprese devono appoggiare l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato realizzato sotto coercizione.

Cinque: Le imprese devono appoggiare l'eliminazione del lavoro infantile.

Sei: Le imprese devono appoggiare l'abolizione delle pratiche di discriminazione nell'impiego e nell'educazione.

c) AMBIENTE.

Sette: Le imprese devono mantenere un comportamento preventivo per non pregiudicare l'ambiente.

Otto: Le imprese devono favorire le iniziative che promuovano una maggiore responsabilità ambientale.

Nove: Le imprese devono favorire lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie che rispettano l'ambiente.

d) CORRUZIONE.

Dieci: Le imprese devono lavorare contro la corruzione in ogni sua forma, inclusa l'estorsione.

22.3. Il Prestatore si obbliga al rispetto della vigente legislazione applicabile, vincolata ai principi sopra menzionati, e si impegna a rendere nota ad ENEL qualunque situazione in cui si verifichi l'inadempimento ai citati principi, così come il piano per rimediare a tale situazione.

22.4. Per tutta la durata del Contratto, il Prestatore si obbliga a consentire ad ENEL di verificare il grado di adempimento a quanto richiesto nel presente articolo, potendo ENEL chiedere la risoluzione del Contratto, per cause

⁶ La dichiarazione è richiesta nei seguenti casi (1) conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale proveniente da Paesi extracomunitari; (2) conclusione di contratti con Internet Provider riguardanti la fornitura di contenuti digitali.

⁷ La clausola si applica ai contratti per i quali sia previsto l'utilizzo, da parte del Prestatore, dei sistemi informatici di Enel o che contemplino l'accesso ai locali Enel e/o di accedere e trattare dati e informazioni del Gruppo Enel.

imputabili al Prestatore, in tutti quei casi in cui la stessa abbia la conoscenza sufficiente e giustificata che il Prestatore abbia contravvenuto uno qualunque dei Principi sopra citati.

23. TUTELA DEI DATI PERSONALI.

23.1. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 e sue successive integrazioni e/o modificazioni (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali che vengono acquisiti reciprocamente nell'ambito della procedura di affidamento del Contratto nonché quelli trattati per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del Contratto, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge o per attività di promozione di servizi commerciali, sono raccolti e trattati in modo automatizzato ed in forma cartacea.

Tali dati saranno conservati per la durata del Contratto e successivamente alla sua cessazione per un tempo non superiore ai termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.

Al riguardo si precisa che:

- l'acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti per le finalità connesse alla stipula e gestione del Contratto è presupposto indispensabile per l'instaurazione e l'esecuzione del Contratto stesso; il mancato consenso al loro trattamento comporterà l'impossibilità della stipula o della prosecuzione dell'esecuzione del Contratto stesso. L'acquisizione dei dati per finalità di promozione dei servizi commerciali è facoltativa;
- i dati personali acquisiti nonché quelli elaborati saranno oggetto di comunicazione alle Società soggette a direzione e coordinamento di ENEL S.p.A. o a quest'ultima collegate e non saranno comunicati/diffusi a terzi fuori dei casi consentiti dalla legge. Inoltre i dati personali acquisiti nonché quelli elaborati potranno altresì essere oggetto di comunicazione a Società terze incaricate, in qualità di responsabili del trattamento, di espletare attività di controllo della documentazione afferente il Prestatore;
- il Prestatore ove persona fisica (e/o gli eventuali altri interessati, quali procuratori, referenti contrattuali etc.) ha facoltà di esercitare, riguardo all'esistenza e al trattamento dei dati personali che lo riguardano, i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. 196/2003 e sue successive modificazioni;
- il Titolare del trattamento dei dati in questione è la Società del Gruppo ENEL Committente, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- il Responsabile del trattamento dei dati in questione è il Responsabile pro-tempore dell'Area Procurement di Enel Italia Srl, con sede in viale Regina Margherita n.125 – 00198 Roma.

23.2.⁸ Con la sottoscrizione del Contratto e per tutta la sua durata, Enel, in qualità di titolare del trattamento dei dati, nomina il Prestatore, che accetta, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni, "Responsabile" delle operazioni di trattamento dei dati personali necessarie per l'esecuzione del Contratto. Il Prestatore si impegna ad effettuare dette operazioni nel rispetto degli obblighi imposti dalla citata legge e delle istruzioni impartite da Enel che, anche tramite verifiche periodiche, vigilerà sulla puntuale osservanza delle suddette istruzioni.

In particolare, premesso che il Responsabile, in relazione all'esperienza, capacità ed affidabilità dichiarate, ha fornito idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dati, i suoi compiti e responsabilità sono definiti, a titolo esemplificativo, come segue:

- i dati personali debbono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza, esclusivamente per le finalità connesse al Contratto, nel pieno rispetto delle norme di legge in materia e delle disposizioni impartite dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (provvedimenti, linee guida, ecc.);
- dovranno essere adottate ed osservate le misure di sicurezza previste dalla parte I, titolo V del codice e dal relativo disciplinare tecnico ed ogni altra misura preventiva, fornendo idonea collaborazione nella attuazione di dette misure, al fine di assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati e di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita accidentale dei dati stessi;

⁸ La clausola si applica nel caso di appalti che comportino il trattamento di dati personali da parte del Prestatore, di cui la Società Enel Committente è titolare, ad esempio Clienti, altri Prestatori, etc.

- le informazioni per l'esecuzione del Contratto ed eventuali data base forniti dal Titolare, dovranno essere conservati in archivi ad accesso selezionato limitato al personale appositamente incaricato dal Responsabile del trattamento dati e comunque secondo le istruzioni fornite al momento dal Titolare;
- dovranno essere impartite le necessarie istruzioni operative, nonché l'adeguata formazione agli addetti all'esecuzione del Contratto, operanti presso il Responsabile, i quali sono nominati "Incaricati" del trattamento e saranno tenuti ad osservare le prescrizioni del D.lgs. n. 196/2003, con particolare e specifica attenzione al divieto di illegittima comunicazione e diffusione dei dati trattati nonché ogni altra indicazione del Titolare;
- dovrà essere comunicata al Titolare ogni eventuale richiesta di accesso ai dati da parte degli interessati o ordine pervenuto dal Garante o dall'Autorità Giudiziaria o eventuali attività di controllo da questi intraprese in ordine al trattamento dati rientranti nell'ambito del Contratto.

Il Responsabile, infine, si obbliga in ogni caso a tenere indenne il Titolare da qualsiasi richiesta di risarcimento dei danni eventualmente avanzata da terzi per la violazione degli obblighi derivanti dal presente articolo e dalle disposizioni legislative e regolamentari a tutela della privacy.

La predetta nomina a Responsabile del trattamento sarà integrata con separato e più dettagliato atto allegato al contratto e sarà revocata automaticamente alla scadenza del rapporto contrattuale o alla risoluzione per qualsiasi causa dello stesso.

24. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE.

24.1. Il Contratto è disciplinato dalla legislazione italiana.

24.2. Per qualunque controversia sorga tra le Parti sulla interpretazione o sulla esecuzione del Contratto è competente il Foro di Roma.

24.3. Fatto salvo quanto sopra il Prestatore manleva e comunque tiene indenne ENEL da qualsiasi responsabilità e da ogni onere che ne dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi, in qualunque modo connesse con l'esecuzione del Contratto.

ALLEGATO 1

LETTERA ANTICORRUZIONE

[Data]

[Enel Spa o Società controllata]

Rif.: Contratto..... (di seguito "Contratto")

Oggetto: Normativa Anti-Corruzione

Il sottoscritto nato a (Città e Stato) il (data di nascita), residente in (città)....., (via e numero civico).....Codice Fiscale (o equivalente), Partita IVA (da inserire, nel caso di Persona Giuridica, in qualità di legale rappresentante della Società con sede legale inPartita IVA),

confermo

che la conduzione della mia attività/dell'attività della Società è ispirata a principi etici ed a standard professionali che comprendono, tra l'altro, i principi di lealtà, correttezza, trasparenza e onestà. Pertanto i rappresentanti legali ed i membri degli organi sociali della Società, così come i relativi dipendenti/collaboratori sono tenuti ad agire con professionalità, integrità e nel rispetto della legislazione e regolamentazione applicabile, al fine di garantire il rispetto anche della normativa anti-corruzione, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, l'US Foreign Corrupt Practices Act, nonché le ulteriori leggi contro la corruzione adottate, a livello internazionale, in recepimento di trattati internazionali anti-corruzione, quali la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

In relazione all'oggetto del Contratto, dichiaro:

[nel caso di Persona Fisica] di compiere il massimo sforzo, al pari dei miei dipendenti, per rispettare la normativa anticorruzione sopra richiamata.

[nel caso di Persona Giuridica] che la Società, inclusi i Titolari* della stessa, si impegna a compiere il massimo sforzo per rispettare la normativa anticorruzione sopra richiamata¹.

*Titolare: ciascun membro dell'organo di amministrazione della Società, ciascun *managing director* della Società, e ciascun impiegato della Società, che sia responsabile in via principale della prestazione del servizio a favore di Enel.

¹ A titolo esemplificativo, e fatta salva la specifica tipizzazione del reato di corruzione prevista dalla disciplina applicabile negli ordinamenti in cui è presente il Gruppo Enel, si considera condotta penalmente rilevante: (i) offrire, promettere, elargire o pagare, direttamente o indirettamente, somme di denaro, utilità, beneficio, vantaggio di sorta o alcunché di valore a un Pubblico Ufficiale o a qualsivoglia terza parte, e (ii) accettare, direttamente o indirettamente, qualsiasi richiesta di omaggio da un Pubblico Ufficiale o da qualsivoglia terza parte, nonché (iii) accettare, direttamente o indirettamente, alcuna somma di danaro, utilità, beneficio, vantaggio di sorta o alcunché di valore da un qualsivoglia soggetto terzo in violazione delle leggi anti-corruzione sopra indicate.

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE CONFLITTO DI INTERESSE¹ (PERSONA GIURIDICA)

La Società:

in persona del suo rappresentante legale

consapevole che:

- il Gruppo Enel si è dotato di un Codice Etico e di un Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ed ha adottato il Piano Tolleranza Zero contro la corruzione;
- tali documenti esprimono gli impegni e le responsabilità etiche del Gruppo Enel nella conduzione dei propri affari nonché nella gestione dei rapporti e rispondono all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nello svolgimento delle attività aziendali e nei rapporti con i terzi;
- il Gruppo Enel vuole garantire la massima correttezza, trasparenza e completa tracciabilità dei vari processi di acquisto e dei soggetti affidatari;

e che una dichiarazione mendace possa determinare per Enel il diritto alla risoluzione del Contratto e la richiesta di risarcimento danni,

DICHIARA

1. che dall'analisi della composizione della compagine societaria, degli organi sociali propri e di eventuali soggetti controllanti (comprese le società fiduciarie ed i loro *beneficial owner*), nonché di qualsiasi altro dato a disposizione della Società²

non risultano/risultano³ :

- a) soggetti che ricoprono all'interno delle Società del Gruppo un ruolo di vertice aziendale (Amministratori, Dirigenti con Responsabilità strategiche) o di Sindaci;
- b) soggetti dipendenti delle Società del Gruppo Enel;
- c) con riferimento ai soggetti di cui ai punti a) e b), parenti/affini fino al II° grado, coniuge non separato legalmente, convivente more uxorio, figlio del coniuge o del convivente, persone a carico che siano legate da rapporti di parentela o affinità.

2. che l'amministratore delegato (*in caso di SpA*) / gli amministratori (*in caso di Srl*) / i soci (*in caso di Società di persone*) / che i soggetti con responsabilità strategiche all'interno della struttura organizzativa (*in tutti gli altri casi*) e/o i propri familiari (coniuge non separato, parenti/affini in linea retta di I° grado)

non hanno rivestito / hanno rivestito⁴

negli ultimi 36 mesi (24 mesi nel caso dei familiari) il ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per attività che hanno coinvolto, anche indirettamente, una qualsiasi società del Gruppo Enel (rilascio di concessioni, controlli di qualsiasi natura, ecc.).

La sottoscritta Società si impegna a comunicare tempestivamente a Enel ogni variazione rispetto alle informazioni trasmesse con la presente dichiarazione. Inoltre, consapevole che Enel possa richiedere in qualsiasi momento di comprovare i contenuti della presente dichiarazione, si impegna sin da ora a fornire idonea documentazione.

¹ L'acquisizione della sopra citata dichiarazione non è richiesta nel caso di enti pubblici. Nel caso di società quotate in borsa, istituti bancari e società da queste controllate, la sopra citata dichiarazione deve riferirsi ai soggetti posti al vertice del soggetto giuridico interessato (ad esempio: amministratore delegato, amministratori, i soci, ecc.).

² Le informazioni rese in ottemperanza alla presente clausola sono acquisite nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, sulla base di verifiche risalenti fino alle persone fisiche in possesso delle singole quote societarie/partecipazioni azionarie della sottoscritta società, nonché di tutte le eventuali società (anche fiduciarie ed i loro *beneficial owner*) che abbiano il controllo diretto della Società dichiarante.

³ Barrare la voce che non interessa. Qualora sussistesse anche una sola delle situazioni elencate si prega di riportare, nella dichiarazione allegata (lettera A), le relative informazioni di dettaglio. Enel effettuerà le necessarie verifiche ai fini della presente dichiarazione.

⁴ Barrare la voce che non interessa. Qualora sussistesse anche una sola delle situazioni elencate si prega di riportare, nella dichiarazione allegata (lettera B), le relative informazioni di dettaglio. Enel effettuerà le necessarie verifiche ai fini della presente dichiarazione.

In fede,

Data,

Timbro della società

Firma del legale rappresentante

Trattamento dei dati personali: informativa e consenso.

*Ai sensi della normativa vigente sulla protezione dei dati personali, Enel informa che i dati forniti verranno trattati esclusivamente in relazione al processo di approvvigionamento e selezione delle imprese fornitrici, al fine di assicurare equità, trasparenza e correttezza e al fine di prevenire situazioni di eventuale conflitto di interessi e **di illegittimità** dei comportamenti in conformità a quanto previsto dal Codice Etico, dal Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e dal Piano TZC adottati dal Gruppo Enel. Ella ha diritto ad accedere ai propri dati chiedendone a Enel la correzione, l'integrazione, o ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.*

Preso atto dell'informativa, il sottoscritto in qualità di legale rappresentante della Società suindicata esprime il consenso al trattamento dei dati personali forniti nei limiti e per le finalità di cui all'informativa medesima.

(Firma per esteso e leggibile)

N.B. La firma del titolare o del legale rappresentante deve essere, pena l'esclusione, corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (fronte/retro)

A. ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE CONFLITTO DI INTERESSE (PERSONA GIURIDICA)

La Società.....

in persona del suo rappresentante legale

dichiara che dall'analisi della composizione della compagine societaria e degli organi sociali propri e di eventuali soggetti controllanti (**comprese le società fiduciarie**), nonché di qualsiasi altro dato a disposizione della Società, sulla base di verifiche **risalenti fino alle persone fisiche** in possesso delle singole quote societarie/partecipazioni azionarie:

Il Sig. Nome

Cognome.....

Nato a il.....

CF.....

Residente in alla

via.....

E' presente nella Società in qualità

di.....

Nell'ambito del Gruppo Enel risulta essere:

- Amministratore della Società..... del Gruppo Enel
- Dirigente con responsabilità strategiche (specificare la funzione interessata)..... della Società..... del Gruppo Enel.
- Dipendente della Funzione (specificare la funzione interessata)..... con ruolo/qualifica della Società..... del Gruppo Enel
- Sindaco della Società.....del Gruppo Enel
- Parente/Affine entro il II° grado di parentela/affinità /Coniuge non separato legalmente /convivente more uxorio/ figlio del coniuge/ figlio del convivente/ persona a carico legata da rapporti di parentela o affinità di:

Nome.....

Cognome..... appartenente alla Società

..... del Gruppo Enel con ruolo/qualifica.....

In fede, Luogo e Data,

Firma del legale rappresentante

La sottoscritta Società precisa che la presente dichiarazione è resa sulla base di informazioni acquisite nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, **sulla base di verifiche risalenti fino alle persone fisiche in possesso delle singole quote societarie/partecipazioni azionarie** e si impegna a comunicare tempestivamente a

Enel ogni variazione rispetto alle informazioni trasmesse con la presente dichiarazione. Inoltre, consapevole che Enel possa richiedere in qualsiasi momento di comprovare i contenuti della presente dichiarazione, si impegna sin da ora a fornire idonea documentazione.

In fede,

Data,

Firma del legale rappresentante

Trattamento dei dati personali: informativa e consenso.

Ai sensi della normativa vigente sulla protezione dei dati personali, Enel informa che i dati forniti verranno trattati esclusivamente in relazione al processo di approvvigionamento e selezione delle imprese fornitrici, al fine di assicurare equità, trasparenza e correttezza e al fine di prevenire situazioni di eventuale conflitto di interessi e di illegittimità dei comportamenti in conformità a quanto previsto dal Codice Etico, dal Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e dal Piano TZC adottati dal Gruppo Enel. Ella ha diritto ad accedere ai propri dati chiedendone a Enel la correzione, l'integrazione, o ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

Preso atto dell'informativa, il sottoscritto in qualità di legale rappresentante della Società suindicata esprime il consenso al trattamento dei dati personali forniti nei limiti e per le finalità di cui all'informativa medesima.

Firma del legale rappresentante

N.B. La firma del titolare o del legale rappresentante deve essere, pena l'esclusione, corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (fronte/retro)

B. ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE CONFLITTO DI INTERESSE (PERSONA GIURIDICA)

La società.....

in persona del suo rappresentante legale dichiara che:

Il Sig. Nome
Cognome.....

Nato a il.....
CF.....

Residente in alla
via.....

è presente nella Società in qualità di.....

1. HA RIVESTITO IL RUOLO DI "PUBBLICO UFFICIALE" (AI SENSI DELL'ART. 357⁵ C.P.) O DI "INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO" (ART. 358⁶ C.P.), NEI PRECEDENTI 36 MESI, PRESSO:

_____ qualifica rivestita: _____

(Organismo/Istituzione)

_____ (_____) dal _____ al _____

(luogo)

(provincia)

ed in tale veste, negli ultimi 3 anni di servizio:

NON HA avuto rapporti con il Gruppo Enel;

2. HA avuto rapporti con il Gruppo Enel, NON ESERCITANDO poteri autoritativi o negoziali aventi come "destinatari" le società del Gruppo Enel: _____

(Società Enel)

per i seguenti motivi: _____

3. HA avuto rapporti con il Gruppo Enel, ESERCITANDO poteri autoritativi o negoziali aventi come "destinatari" le società del Gruppo Enel: _____

(Società Enel)

per i seguenti motivi: _____

4. HA UN PROPRIO FAMILIARE (CONIUGE NON SEPARATO, PARENTE/AFFINE IN LINEA RETTA DI 1° GRADO)

Il Sig. Nome.....
Cognome.....

Nato a il.....
CF.....

⁵ Art. 357 codice penale: "Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi."

⁶ Art. 358 codice penale: "Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale."

Residente in alla
via.....

che HA RIVESTITO il ruolo di “pubblico ufficiale” o di “incaricato di pubblico servizio” nei precedenti 24 mesi presso:

_____ qualifica rivestita: _____

(Organismo/Istituzione)

_____ (_____) dal _____ al _____

(luogo)

(provincia)

ed in tale veste HA avuto rapporti con il Gruppo Enel:

_____ per i seguenti motivi: _____

(Società Enel)

La sottoscritta Società precisa che la presente dichiarazione è resa sulla base di informazioni acquisite nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, e si impegna a comunicare tempestivamente a Enel ogni variazione rispetto alle informazioni trasmesse con la presente dichiarazione. Inoltre, consapevole che Enel possa richiedere in qualsiasi momento di comprovare i contenuti della presente dichiarazione, si impegna sin da ora a fornire idonea documentazione.

In fede,

Data,

Firma del legale rappresentante

Trattamento dei dati personali: informativa e consenso.

Ai sensi della normativa vigente sulla protezione dei dati personali, Enel informa che i dati forniti verranno trattati esclusivamente in relazione al processo di approvvigionamento e selezione delle imprese fornitrici, al fine di assicurare equità, trasparenza e correttezza e al fine di prevenire situazioni di eventuale conflitto di interessi e di illegittimità dei comportamenti in conformità a quanto previsto dal Codice Etico, dal Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01 e dal Piano TZO adottati dal Gruppo Enel. Ella ha diritto ad accedere ai propri dati chiedendone a Enel la correzione, l'integrazione, o ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

Preso atto dell'informativa, il sottoscritto in qualità di legale rappresentante della Società suindicata esprime il consenso al trattamento dei dati personali forniti nei limiti e per le finalità di cui all'informativa medesima.

Firma del legale rappresentante

N.B. La firma del titolare o del legale rappresentante deve essere, pena l'esclusione, corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (fronte/retro)

ALLEGATO 3

DICHIARAZIONE CONFLITTO DI INTERESSE (PERSONA FISICA)

Il sottoscritto

consapevole che:

- il Gruppo Enel si è dotato di un Codice Etico e di un Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ed ha adottato il Piano Tolleranza Zero contro la corruzione;
- tali documenti esprimono gli impegni e le responsabilità etiche del Gruppo Enel nella conduzione dei propri affari nonché nella gestione dei rapporti e rispondono all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nello svolgimento delle attività aziendali e nei rapporti con i terzi;
- il Gruppo Enel vuole garantire la massima correttezza, trasparenza e completa tracciabilità dei vari processi di acquisto e dei soggetti affidatari;

e che una dichiarazione mendace possa determinare per Enel il diritto alla risoluzione del Contratto e la richiesta di risarcimento danni,

DICHIARA

1. **di non ricoprire/ricoprire**¹ all'interno delle Società del Gruppo un ruolo di vertice aziendale (Amministratore, Dirigente con responsabilità strategiche), di dipendente delle stesse Società o di Sindaco effettivo del Gruppo;
2. **di non avere/avere**² - all'interno delle Società del Gruppo – parenti/affini entro il II grado/ coniuge non separato legalmente/ convivente more uxorio/ figli del coniuge o del convivente/ persone a carico del sottoscritto che siano ad esso legate da rapporti di parentela o affinità.
3. **di non aver /aver rivestito**³ negli ultimi 36 mesi il ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per attività che hanno coinvolto, anche indirettamente una qualsiasi società del Gruppo Enel (rilascio di concessioni, controlli di qualsiasi natura, ecc.). Analogamente, per quanto di propria conoscenza, tali ruoli non sono stati svolti, negli ultimi 24 mesi, dai propri familiari (coniuge non separato, parenti/affini in linea retta di I° grado).

Qualora sussistesse anche una sola delle situazioni elencate ai punti 1 e 2, il dichiarante sarà tenuto a fornire a Enel la dichiarazione allegata.

Enel si riserva di effettuare le necessarie verifiche sulla base delle dichiarazioni ricevute.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a Enel ogni variazione rispetto alle informazioni trasmesse con la presente dichiarazione.

Inoltre, consapevole che Enel possa richiedere in qualsiasi momento di comprovare i contenuti della presente dichiarazione, si impegna sin da ora a fornire idonea documentazione.

In fede,

Data,

Timbro

Firma del legale rappresentante

¹ Barrare la voce che non interessa.

² Barrare la voce che non interessa.

³ Barrare la voce che non interessa.

Il sottoscritto precisa che la presente dichiarazione è resa sulla base di informazioni acquisite nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, e si impegna a comunicare tempestivamente a Enel ogni variazione rispetto alle informazioni trasmesse con la presente dichiarazione. Inoltre, consapevole che Enel possa richiedere in qualsiasi momento di comprovare i contenuti della presente dichiarazione, si impegna sin da ora a fornire idonea documentazione.

In fede,

Data,

Firma del legale rappresentante

Trattamento dei dati personali: informativa e consenso.

Ai sensi della normativa vigente sulla protezione dei dati personali, Enel informa che i dati forniti verranno trattati esclusivamente in relazione al processo di approvvigionamento e selezione delle imprese fornitrici, al fine di assicurare equità, trasparenza e correttezza e al fine di prevenire situazioni di eventuale conflitto di interessi e di illegittimità dei comportamenti in conformità a quanto previsto dal Codice Etico, dal Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01 e dal Piano TZC adottati dal Gruppo Enel. Ella ha diritto ad accedere ai propri dati chiedendone a Enel la correzione, l'integrazione, o ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

Preso atto dell'informativa, il sottoscritto in qualità di legale rappresentante della Società suindicata esprime il consenso al trattamento dei dati personali forniti nei limiti e per le finalità di cui all'informativa medesima.

Firma del legale rappresentante

N.B. La firma del titolare o del legale rappresentante deve essere, pena l'esclusione, corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (fronte/retro)

ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE CONFLITTO DI INTERESSE (PERSONA FISICA)

Relativamente al punto 1:

- Amministratore della Società.....del Gruppo Enel
- Dirigente con responsabilità strategiche (specificare la funzione interessata)..... della Società..... del Gruppo Enel.
- Dipendente della Funzione (specificare la funzione interessata)..... con ruolo/qualifica..... della Società..... del Gruppo Enel;
- Sindaco effettivo della Società del Gruppo Enel

Relativamente al punto 2:

Parente/Affine entro il II grado di parentela/affinità/ Coniuge non separato legalmente/convivente more uxorio/figlio del coniuge/figlio del convivente/ persona a carico del sottoscritto che sia ad esso legata da rapporto di parentela o affinità

Nome..... Cognome.....
appartenente alla Società del Gruppo Enel
ruolo/qualifica.....

Enel si riserva di effettuare le necessarie verifiche sulla base delle dichiarazioni ricevute.

Relativamente al punto 3:

- a) HO RIVESTITO il ruolo di “**pubblico ufficiale**” (ai sensi dell’art. 357⁴ c.p.) o di “**incaricato di pubblico servizio**” (art. 358⁵ c.p.), nei precedenti 36 mesi, presso:

_____ qualifica rivestita: _____

(Organismo/Istituzione)

_____ (_____) dal _____ al _____

(luogo)

(provincia)

ed in tale veste, NEGLI ULTIMI 3 ANNI DI SERVIZIO

- a) NON HO avuto rapporti con il Gruppo Enel;

b) HO avuto rapporti con il Gruppo Enel, NON ESERCITANDO poteri autoritativi o negoziali aventi come “destinatari” le società del Gruppo Enel: _____

(Società Enel)

per i seguenti motivi: _____

⁴ Art. 357 codice penale: “Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.”

⁵ Art. 358 codice penale: “Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.”

c) HO avuto rapporti con il Gruppo Enel, ESERCITANDO poteri autoritativi o negoziali aventi come "destinatari" le società del Gruppo Enel: _____

(Società Enel)

per i seguenti motivi: _____

b) Un mio **familiare** (coniuge non separato, parente/affine in linea retta di 1° grado)

Il Sig. Nome
Cognome.....

Nato a il.....
CF.....

Residente in alla
via.....

HA RIVESTITO il ruolo di "pubblico ufficiale" o di "incaricato di pubblico servizio" nei precedenti 24 mesi presso:

_____ qualifica rivestita: _____

(Organismo/Istituzione)

_____ (_____) dal _____ al _____

(luogo)

(provincia)

ed in tale veste HA avuto rapporti con il Gruppo Enel: _____

(Società Enel)

per i seguenti motivi: _____

La presente dichiarazione è resa sulla base di informazioni acquisite nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, e ogni variazione rispetto alle informazioni trasmesse con la presente dichiarazione sarà comunicata tempestivamente a Enel. Inoltre, consapevole che Enel possa richiedere in qualsiasi momento di comprovare i contenuti della presente dichiarazione, mi impegno sin da ora a fornire idonea documentazione.

In fede,

Data,

Firma del legale rappresentante

Trattamento dei dati personali: informativa e consenso.

Ai sensi della normativa vigente sulla protezione dei dati personali, Enel informa che i dati forniti verranno trattati esclusivamente in relazione al processo di approvvigionamento e selezione delle imprese fornitrici, al fine di assicurare equità, trasparenza e correttezza e al fine di prevenire situazioni di eventuale conflitto di interessi e di illegittimità dei comportamenti in conformità a quanto previsto dal Codice Etico, dal Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01 e dal Piano TZC adottati dal Gruppo Enel. Ella ha diritto ad accedere ai propri dati chiedendone a Enel la correzione, l'integrazione, o ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

Preso atto dell'informativa, il sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei dati personali forniti nei limiti e per le finalità di cui all'informativa medesima.

Firma del legale rappresentante

ALLEGATO 4

Dichiarazioni ex parte speciale "D" "Reati contro la personalità individuale"

DICHIARAZIONE DIRITTI UMANI (Persona Giuridica)

La Società in persona del suo rappresentante legale consapevole che una dichiarazione mendace determina per Enel il diritto alla risoluzione del Contratto e la richiesta di risarcimento danni,

dichiara:

di **essere stata / non essere stata** (barrare la voce che non interessa) indagata negli ultimi 5 anni in procedimenti giudiziari relativi ai seguenti reati contro la personalità individuale: riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pedopornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi.

La sottoscritta Società si impegna a comunicare tempestivamente a Enel ogni variazione rispetto alle informazioni trasmesse con la presente dichiarazione. Inoltre, consapevole che Enel possa richiedere in qualsiasi momento di comprovare i contenuti della presente dichiarazione, si impegna sin da ora a fornire idonea documentazione.

In fede,

Data,

Timbro della società

Firma del legale rappresentante

ALLEGATO 5

Dichiarazione ex parte speciale "D" "Reati contro la personalità individuale"

DICHIARAZIONE DIRITTI UMANI (Persona Fisica)

Il sottoscritto..... consapevole che una dichiarazione mendace determina per Enel il diritto alla risoluzione del Contratto e la richiesta di risarcimento danni,

dichiara:

di **essere stato** / **non essere stato** (barrare la voce che non interessa) indagato negli ultimi 5 anni in procedimenti giudiziari relativi ai seguenti reati contro la personalità individuale: riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pedopornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a Enel ogni variazione rispetto alle informazioni trasmesse con la presente dichiarazione. Inoltre, consapevole che Enel possa richiedere in qualsiasi momento di comprovare i contenuti della presente dichiarazione, si impegna sin da ora a fornire idonea documentazione.

In fede,

Data,

Timbro

Firma del legale rappresentante

DICHIARAZIONE DI RISERVATEZZA

CONTRATTO N° DEL

OGGETTO:

Il sottoscritto: _____

(nome cognome del dichiarante)

Persona fisica (barrare solo nel caso in cui il Contratto in oggetto non sia intestato ad un'Impresa)

(da compilare solo nel caso in cui il Contratto in oggetto sia intestato ad un'Impresa)

<input type="checkbox"/> Titolare	}	della _____
<input type="checkbox"/> Legale Rappresentante		(Denominazione/Ragione Sociale dell'Impresa)

DICHIARA:

– che l'elenco di tutti coloro che in relazione al Contratto in oggetto avranno la possibilità di accedere ai locali Enel e/o di accedere e trattare dati e informazioni del Gruppo Enel è così composto:

1) Sig.

(Cognome, Nome)

2) Sig.

(Cognome, Nome)

– che ciascuna delle persone sopra elencate ha sottoscritto l'apposita clausola di riservatezza individuale allegata alla presente dichiarazione;

– che il referente a cui è affidata la responsabilità di mantenere costantemente aggiornati l'elenco di cui sopra, è il Sig. _____ email _____ Tel. _____ Fax _____

Allegate n. ___ clausole di riservatezza individuale

Data _____

Il Dichiarante

.....

Timbro e Firma)

DICHIARAZIONE DI RISERVATEZZA INDIVIDUALE

CONTRATTO N° DEL

.....

OGGETTO:

.....

...

.....

...

Il Sottoscritto

nato a (.....), il

da compilare se il contratto in oggetto è intestato ad un'Impresa		
<input type="checkbox"/> dipendente	}	della Società
<input type="checkbox"/> consulente		

in relazione al Contratto in oggetto, si obbliga a:

- non diffondere o comunicare a terzi le informazioni raccolte, i pareri, gli studi relativi effettuati, nonché gli elementi eventualmente resi disponibili da Enel per lo svolgimento del Contratto in oggetto ed ad utilizzare dette informazioni esclusivamente ai fini di tale Contratto, salvo il caso in cui il sottoscritto debba ottemperare ad obblighi di legge o a richieste di Pubbliche Autorità alle quali non è possibile opporre un legittimo rifiuto;
- prendere visione ed osservare puntualmente le prescrizioni per la sicurezza dei dati riportate in allegato, nel caso di utilizzo di sistemi informatici eventualmente resi disponibili da Enel custodire con la massima diligenza tutti i supporti cartacei e/o elettronici acquisiti o prodotti durante lo svolgimento delle attività.

Sono escluse dagli obblighi di riservatezza le informazioni divulgate al pubblico da Enel stessa ovvero che risultino da documenti ufficiali pubblici.

Gli obblighi di riservatezza restano fermi per il periodo di 5 anni dalla scadenza del presente incarico, anche in caso di recesso e di scioglimento, sia diretto che indiretto, del rapporto contrattuale con Enel.

Per accettazione

Firma

Data:

Norme di sicurezza per l'utilizzo dei sistemi informatici di Enel

Norme di sicurezza per l'utilizzo dei sistemi informatici di Enel

L'accesso ai sistemi informatici di proprietà del Gruppo Enel ed il relativo utilizzo devono essere attuati nel rispetto delle seguenti regole di sicurezza:

- la chiave di accesso ai sistemi informatici Enel deve essere utilizzata in modo esclusivamente personale. La relativa password deve essere tenuta rigorosamente segreta e cambiata almeno ogni 60 giorni;
- l'accesso al sistema informativo deve essere limitato ai componenti strumentali per l'espletamento delle attività previste dall'incarico, anche qualora le misure di sicurezza implementate non impediscano l'accesso ad altri componenti. Non è consentito utilizzare servizi di rete e collegare apparecchiature diverse da quelli necessari per lo svolgimento delle mansioni;
- le operazioni eseguite tramite i sistemi informatici di Enel non devono essere in violazione delle leggi dello Stato e della normativa internazionale;
- la stazione di lavoro utilizzata per lo svolgimento delle mansioni (fissa e/o portatile) non deve essere impiegata per collegamenti ad Internet diversi da quelli eventualmente resi disponibili da Enel;
- i PC portatili personali possono essere collegati alla rete dati Enel solo se provvisti di software antivirus aggiornato. In particolare, è necessario adottare tutte le possibili contromisure idonee ad impedire la diffusione di virus, worm, hoaxes, trojan e di altro software di natura illecita che possa causare interruzioni del servizio informatico;
- i testi e/o le immagini creati/trasmessi tramite i sistemi informatici di Enel non devono avere contenuti offensivi e/o indecorosi;
- le eventuali caselle di posta date in uso non devono essere impiegate per attuare azioni di "spamming" o per dare seguito alle catene telematiche (cosiddette catene di S. Antonio).

In relazione alle prescrizioni sopra esposte Enel si riserva il diritto di impedire utilizzi distorti delle proprie infrastrutture informatiche, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti. Enel si riserva, inoltre, la possibilità di segnalare alla competente Autorità Giudiziaria ogni possibile violazione costituente reato.